



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE**

Oggetto: procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro imprese per chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118, punti 3 e 4, L.F.

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 118 della legge fallimentare, rubricato "casi di chiusura", in particolare i punti 3 e 4, che dispongono la chiusura del fallimento quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo e quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali;

PRESO ATTO di quanto previsto dal comma due del medesimo articolo che nei casi di chiusura del fallimento disposta ai sensi dei punti nn. 3 e 4 sopra indicati, pone l'obbligo in capo al curatore fallimentare di società di presentare istanza di cancellazione dal registro delle imprese, dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo è definitivamente rigettato;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito e ritenuto che anche per le società dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, e il cui fallimento risulti chiuso per ripartizione finale dell'attivo o per insufficienza di attivo gli amministratori delle società possono presentare istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese, purché non vengano tempestivamente assunti dagli organi competenti provvedimenti di ricostituzione del capitale e di revoca della liquidazione e atti di ripristino dell'impresa e che in caso di inerzia l'Ufficio del Registro delle Imprese procede d'ufficio ai sensi dell'articolo 2190 c.c.;

CONSIDERATO che per le imprese individuali la legge fallimentare non pone obbligo in capo al curatore di provvedere alla cancellazione dell'impresa in caso di chiusura del fallimento ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 118 L.F.;

PRESO ATTO della corposa giurisprudenza che ha ritenuto e chiarito che per la fattispecie sopra descritta ricorrono comunque i presupposti per la cancellazione dal Registro delle Imprese cui si applica l'art. 2190 c.c.;

VISTA la determina dirigenziale n. 123 del 28/10/2020, avente ad oggetto "avvio dei procedimenti di iscrizione d'ufficio nell'ambito delle attività di revisione delle posizioni iscritte al Registro delle Imprese" con la quale è stato disposto che l'avvio dei procedimenti di cancellazione delle imprese fallite prima del 16 luglio 2006, purché il relativo fallimento risulti chiuso per ripartizione finale dell'attivo o per insufficienza di attivo, avvengano mediante la pubblicazione per trenta giorni

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



nell'albo camerale on line ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 241/90 della comunicazione di avvio del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento recante protocollo n. 15773 del 22 settembre 2023, pubblicata nell'albo camerale on line dal 22 settembre 2023 al 23 ottobre 2023, con la quale si è disposto a carico delle imprese di cui agli elenchi allegati, tutte dichiarate fallite prima del 16 luglio 2016, l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio a seguito di chiusura del fallimento per i punti 3 e 4 dell'art. 118 della legge fallimentare;

RILEVATO che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito camerale della notizia di avvio del procedimento è trascorso senza alcun riscontro all'Ufficio del Registro delle Imprese da parte dei soggetti obbligati;

CONSIDERATO pertanto che ricorrono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese;

VISTO l'articolo 40 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale *Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;*

d e t e r m i n a

l'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese di cui agli elenchi allegati per chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118, punti nn. 3 o 4 della L.F.;

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo camerale on line per le finalità di cui al comma 6 dell'art. 40 del decreto legge n. 76/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione.

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..